SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1685)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, BOMBARDIERI, TOROS, LOTTI Angelo, ANGELONI, SPANO Ottavio, MELOTTO, GIUST, DEGOLA e GUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1986

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro »

ONOREVOLI SENATORI. — Le più recenti norme che regolano la concessione della Seltla al merito del lavoro risalgono al 1° maggio 1967 (legge n. 316, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 29 maggio 1967); sono quindi in vigore da ben diciotto anni. Se poi si tiene conto che la legge del 1967 si ispira al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, che istituì questa decorazione, la vetustà di tutta la normativa appare evidente.

La necessità di apportare modifiche alle norme in questione discende peraltro non solo dal tempo trascorso da quando la « Stella » venne istituita, ma anche dai profondi mutamenti di carattere sociale e umano verificatisi nel contesto nazionale.

Nel 1923 il decorato vedeva nel prestigioso riconoscimento concessogli la conclusione di una vita di lavoro intenso e proficuo e nel contempo l'inizio di un'età essenzialmente vegetativa e comunque ristretta all'ambiente familiare. In genere dopo pochi anni la sua esistenza si concludeva nella serenità del dovere compiuto.

Oggi invece, per effetto del notevole prolungamento dell'età media, gli insigniti della Stella hanno ancora molta energia e molte capacità da mettere a disposizion della società in cui vivono.

Se poi si tiene conto del degrado generale verificatosi nel nostro Paese proprio perchè è venuto a mancare il rispetto per i grandi valori spirituali che hanno sorretto le precedenti generazioni, è facile comprendere quale potrebbe essere la funzione dei Maestri del lavoro, se opportunamente guidati nel loro sforzo ricostruttivo.

Ci sono i giovani da indirizzare nella scelta della loro preparazione culturale e professionale, non solo consigliandoli dopo aver identificato capacità e tendenze, ma anche identificando in ciascuna regione le reali possibilità di impiego.

Ci sono i problemi ecologici da affrontare, collaborando alla conservazione dei patrimoni naturali.

C'è la difesa civile da organizzare su basi volontaristiche; ci sono i beni culturali e paesaggistici da tutelare.

C'è l'assistenza a quanti per età e/o perchè handicappati non sono in grado di provvedere a se stessi.

I decorati della Stella, che sono uomini con particolari qualità umane e professionali, potrebbero formare i quadri per una serie di organizzazioni rivolte agli scopi dianzi indicati.

Si tratta certo di un grosso impegno che richiederebbe notevoli sforzi organizzativi. C'è però la Federazione dei maestri del lavoro d'Italia, ente giuridicamente riconosciuto, che ha già una struttura a carattere nazionale.

Se a questa Federazione venissero forniti mezzi sufficienti per rendere più efficienti i suoi organi centrali e periferici, potrebbero essere ottenuti notevoli risultati.

Va tenuto al riguardo presente che lo Stato già concede alle associazioni d'arma contributi per lo svolgimento delle loro attività rivolte essenzialmente a mantenere vivo lo spirito di corpo. Sembrerebbe equo che un simile trattamento fosse riservato ad un ente destinato a mantenere vivo il valore spirituale del lavoro. È perciò giusto richiedere che alla Federazione maestri del lavoro venga assegnato un contributo di 500 milioni l'anno.

A queste innovazioni di carattere principale occorre aggiungerne altre relative ai titoli richiesti ed alle modalità per la concessione della Stella, secondo quanto consigliato dalla esperienza di questi ultimi anni.

In particolare, nell'articolo 1 si è cercato di chiarire meglio la natura e il tipo di imprese da cui debbono dipendere i decorandi, al fine di evitare le incertezze manifestatesi per quanto riguarda alcune officine statali.

All'articolo 7 si è sostituita la dizione « categorie operaie » con il riferimento ai livelli contrattuali, essendo stati aboliti, nelle distinzioni tra i lavoratori, i due comparti operai ed impiegati.

Nell'articolo 8 è stata inserita la norma che dispone la consegna a Roma, per tutti, delle insegne da parte del Capo dello Stato.

Nell'articolo 10 è stato dato riconoscimento alle commissioni regionali di fatto operanti.

Con l'articolo 12 non solo è stato adeguato lo stanziamento già previsto per l'acquisto delle insegne e per gli altri fini indicati, ma anche per l'attribuzione di un congruo finanziamento alla Federazione dei maestri del lavoro d'Italia al fine di metterla in condizione di realizzare tutte le attività previste dal suo statuto ed indicate sommariamente nella relazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro », istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori dipendenti da imprese produttive di beni e servizi destinati al mercato, pubbliche o private, qualunque sia la loro forma giuridica, anche se soci di imprese cooperative, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.

La decorazione comporta il titolo di « Maestro del lavoro ».

Art. 2.

La decorazione può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

Art. 3.

La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 45 anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

Art. 4.

La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trenta anni alle dipendenze di aziende diverse, purchè il passaggio da

un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

Per la determinazione dell'anzianità prevista dal comma precedente, non costituiscono ragioni di interruzione le vicende che implichino successioni nella titolarità dell'azienda o trasformazione della medesima.

Art. 5.

L'anzianità di lavoro di cui all'articolo 4 è ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni e innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.

Art. 6.

La decorazione è concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.

Art. 7.

Annualmente possono essere concesse 1.000 decorazioni, di cui il 50 per cento a lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi.

Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle disponibili verranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.

Le decorazioni conferite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge sono attribuite in aggiunta al contingente di cui al comma precedente.

Art. 8.

Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro, 1° maggio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della pre-

videnza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

Art. 9.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco; il centro è in smalto verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita, e sul rovescio la scritta « Al merito del lavoro ».

Art. 10.

L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione è fatto da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal presidente della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia o da un suo delegato;

c) dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda o da un suo delegato;

d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del lavoro e della previdenza sociale;

e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La commissione esamina le proposte già selezionate dagli ispettorati regionali del lavoro presso i quali è istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato regionale o da un suo delegato e composta da:

a) due rappresentanti del consolato regionale della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia;

b) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale lavoratori anziani d'azienda;

c) tre funzionari designati rispettivamente dal prefetto, dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

e) quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali.

Art. 11.

E' vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.

Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La trasgressione al divieto di cui al primo comma è punita con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Art. 12.

Le spese necessarie per il funzionamento della commissione prevista dall'articolo 10 della presente legge e per gli accertamenti ad essa demandati, nonchè quelle per l'acquisto delle stelle e dei brevetti e per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati sono poste a carico dello Stato, che vi provvede nei limiti di 200 milioni di lire per ogni esercizio finanziario.

È altresì prevista la somministrazione ogni anno di 500 milioni di lire alla Federazione dei maestri del lavoro d'Italia per far fronte alle spese inerenti alle sue attività statutarie, che riguardano l'assistenza ai giovani per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro e la collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, alla azione ecologica, all'assistenza agli handicappati ed agli anziani non più autosufficienti.

Le somme di cui ai precedenti commi saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.